

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CORRADO BALDINELLI

Seduta del 25/02/2025

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma complessiva di € 816,00 a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di cessione del quinto della retribuzione stipulato con l'intermediario resistente in data 04/03/2016 ed estinto anticipatamente il 31/03/2022, dopo la scadenza di n. 72 rate sulle n. 120 totali.

Il cliente chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali, a far data dal giorno dell'estinzione del finanziamento.

L'intermediario resistente, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso, eccepone in via preliminare l'improcedibilità sia per carenza di legittimazione attiva della società procuratrice, sia per l'illegittimità della cessione del credito da parte del cliente a favore della medesima società procuratrice.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non maturati che non sono stati riconosciuti al cliente in sede di estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare, il Collegio è chiamato a esprimersi in merito alle eccezioni di improcedibilità sollevate da parte resistente.

Innanzitutto, l'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società procuratrice, con particolare riguardo alla violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di "cliente", osservando che la stessa ha presentato il ricorso in nome e per conto del cliente ma, in realtà, opera nel proprio interesse cercando di generare un profitto per sé stessa.

In secondo luogo, l'intermediario sostiene l'illegittimità della cessione del credito al centro della presente controversia, in quanto l'acquisto in serie di (presunti) crediti viola il combinato disposto dall'art. 106 TUB e dell'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto MEF del 02/04/2015, n. 53, che prevedono che l'attività esercitata professionalmente diretta all'erogazione di finanziamenti nella forma di acquisto di crediti a titolo oneroso sia riservata agli iscritti all'albo ex art. 106 del TUB.

Inoltre, il convenuto ritiene che con l'acquisto dei presunti crediti, la società procuratrice di fatto svolge professionalmente attività di recupero di crediti per conto dei suoi clienti, operatività soggetta, ai sensi dell'art. 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, alla licenza del questore che, nel caso presente, è inficiata dall'assenza di idonea autorizzazione allo svolgimento delle attività poste in essere.

In relazione a quanto sopra, si osserva che il cliente nel ricorso fa riferimento alla richiamata cessione di parte del credito e allega evidenza del relativo contratto, evidenza altresì allegata dall'intermediario che afferma di averla ricevuta in data 14/09/2024. Da tale documento è agevole constatare che parte ricorrente ha ceduto alla società procuratrice il 50% del credito rinveniente dalle somme dovute dall'intermediario a titolo di rimborso degli oneri non goduti, quantificate nello stesso importo oggetto di domanda nel ricorso.

La società procuratrice può dunque presentare il ricorso a nome del ricorrente nei limiti della titolarità residua, ossia nella misura del 50%, mentre il ricorso non può essere presentato dalla società in proprio, dato che in questa ipotesi sussisterebbe violazione delle Disposizioni ABF relative alla nozione di "cliente": è pacifico che la società procuratrice non è mai stata cliente dell'intermediario (cfr. Collegio di Milano, Decisione n. 4599/2024).

Sul punto si richiama la recente pronuncia del Collegio di Coordinamento (decisione n. 277 del 13/01/2025) che ha enunciato il seguente principio di diritto: *"La cessione totale o parziale a un terzo del credito relativo al rimborso delle somme dovute al consumatore in dipendenza dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, in mancanza di un espresso condizionamento, produce un effetto immediatamente traslativo della titolarità del diritto ceduto. Ne consegue che - non essendo il cessionario 'cliente' dell'intermediario - la domanda proposta all'Arbitro per il rimborso delle predette somme risulta ammissibile soltanto nei limiti della quota di credito non ceduta e, dunque, spettante personalmente al consumatore, fermo restando il diritto del cessionario di ottenere in altra sede quanto cedutogli".*

Il ricorso può dunque essere esaminato nel merito, verificando in particolare se a favore della parte ricorrente sussista il diritto al rimborso di importi nei limiti del residuo 50% che non è stato ceduto alla sopra menzionata società procuratrice.

In merito alla fattispecie in esame, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up front e recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo

da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti - come quello di specie - prima del 25/07/2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11/09/2019 C 383/18 ("sentenza *Lexitor*"), le cui statuzioni non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 09/02/2023, C-555/21, richiamata dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. parr. 28 e 32-36).

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (cfr., ex multis, Cass. 2468/2016; Cass. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1, lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Detto orientamento appare comunque conforme all'assetto normativo riveniente dall'ulteriore modifica apportata dal DL 10/08/2023, n. 104, convertito con modificazioni in L. 09/10/2023, n. 136.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi

dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

Né incide al riguardo la sentenza della Corte di giustizia europea del 09/02/2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali mediante il PIES, particolarità che giustifica un approccio (esegetico/applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al DPR 180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6-bis, introdotto dal D.lgs 169/2012, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al D.lgs. 385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Nel caso in esame, in coerenza con gli orientamenti condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25/07/2021 - in assenza di diversa pattuizione contrattuale - applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della cosiddetta "curva degli interessi" (in continuità con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene una determinazione del rimborso spettante al cliente di € 394,00, inferiore a quanto chiesto dal cliente che ha invece applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo chieste a rimborso.

Assume peraltro rilievo l'avvenuta cessione parziale del credito (50%) sopra menzionata in merito alla questione pregiudiziale della legittimazione attiva del procuratore.

Tenuto conto della citata pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 227 del 13/01/2025, la somma in parola da retrocedere al cliente si dimezza ed è dunque pari a € 197,00. Spettano altresì al cliente interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 197,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA